ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 6

Tutte le operazioni previste dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalita' concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'art. 3, il loro svolgimento e la loro estinzione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo" e le convenzioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o tributo, diretti o indiretti, personali o reali, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali, fatta eccezione: della tassa di bollo sulle cambiali, che e' ridotta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228; delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'istituto mobiliare italiano godra' del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio; degli emolumenti spettanti agli uffici dei registri immobiliari. Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed atti che dovranno essere effettuati dalle ditte finanziate in esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e tecnico ai quali siano subordinati gli interventi ai sensi del precedente articolo 4.

Versione in vigore dal 16 marzo 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-6/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it